



# COMUNE di NOVALESA

Città Metropolitana di Torino

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

n. 7 in data 21.02.2020

OGGETTO: CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI ED INIZIATIVE DI PROMOZIONE  
TURISTICA SOCIALE SPORTIVA E CULTURALE - PRIMO  
PROVVEDIMENTO 2020

Il giorno ventuno febbraio duemilaventi dalle ore 11.00 nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Conca PIERA	Sindaco	Presente
Chiaudano PIER LUIGI	Vice Sindaco	Presente
Ghiotto MATTEO	Assessore	Presente

Totale presenti        3  
Totale assenti        0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale sig. Sigot Livio.

Il Presidente sig. CONCA Piera, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato, in continuazione per i vari punti all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 8 allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto:

“CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI ED INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA SOCIALE SPORTIVA E CULTURALE - PRIMO PROVVEDIMENTO 2020 “

Visti i pareri favorevoli sulla proposta in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, come di seguito riportato e in quanto necessario;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Visti il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali” e lo Statuto Comunale;

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese;

DELIBERA

Di accogliere integralmente la proposta di deliberazione con oggetto “CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI ED INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA SOCIALE SPORTIVA E CULTURALE - PRIMO PROVVEDIMENTO 2020 “ allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE

Con distinta votazione unanime favorevole espressa in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

# COMUNE DI NOVALESA

PROVINCIA DI TORINO

Proposta di deliberazione n. 8 del 21.02.2020

Oggetto: CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI ED INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA SOCIALE SPORTIVA E CULTURALE - PRIMO PROVVEDIMENTO 2020

IL Responsabile del Servizio amministrativo

Premesso che, con deliberazione del Consiglio Comunale l'Amministrazione Comunale ha approvato, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, il Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e privati ed ha individuato le aree di attività ed i criteri per l'erogazione dei contributi;

Rilevato che, sulla base degli impegni informali assunti dalla Amministrazione, in riferimento ad attività varie di promozione sociale, sportiva, culturale, ambientale svolte da enti ed Associazioni operanti nell'interesse della Comunità, sia possibile programmare una prima deliberazione quadro per la concessione di contributi a valere sull'esercizio 2020;

Vista la documentazione relativa alle istanze, agli impegni informali precedentemente assunti e alla eventuale documentazione già presentata delle spese sostenute dagli enti ed associazioni, atti che dovranno essere verificati e controllati in sede di liquidazione da parte dei competenti responsabili di servizio, in attuazione del presente deliberato e delle eventuali convenzioni in atto;

Tenuto conto in particolare che si tratta del contributo, a rimborso spese, alla Croce Rossa di Susa che ha svolto le attività sanitarie a favore della popolazione del progetto MedicalBus 2019;

Visto il quadro delle contribuzioni che si intendono erogare, in attuazione dei criteri del Regolamento comunale e con imputazione alle varie poste di bilancio di previsione 2020;

Considerato che la presente deliberazione ha ottenuto, come prescritto dall'art. 49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come risulta dall'allegato foglio, il parere favorevole:

- in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio amministrativo e contabile da parte del responsabile del servizio finanziario;

Dato atto che la Giunta Comunale agisce in virtù di competenza propria ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ciò premesso si propone che la Giunta Comunale

## D E L I B E R I

- 1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di approvare il primo provvedimento in tema di piano delle contribuzioni ad Enti ed Associazioni operanti in favore della Comunità nonché manifestazioni e iniziative di promozione sociale, sportiva, culturale, ambientale turistica e culturale - anno 2020, come segue:

BENEFICIARIO	contributo concesso	NOTE	capitolo
Croce Rossa Italiana	591,78	Contributo alle spese per il servizio medicalbus anno 2019	Cap.10730/1 Imp. 401/2019

- 3) di dare corso contestualmente all'impegno di spesa per la successiva devoluzione dei contributi sopra individuati, agli interventi per contribuzioni in favore di enti ed Associazioni, gestione competenza del bilancio d'esercizio 2020;
- 4) di impegnarsi ad iscrivere i beneficiari delle contribuzioni nell'Albo dei Beneficiari di provvidenze di natura economica, così come previsto dall'art. 22 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412 recante disposizioni in materia di finanza pubblica.
- 5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge

#### PARERI

Per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 vengono espressi i seguenti pareri sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto :

#### AREA SERVIZI GENERALI

Parere di regolarità tecnica ( verifica della conformità alla normativa tecnica in materia ) :

Favorevole

Novalesa 21.02.2020

IL RESPONSABILE DELL' AREA  
CONCA PIERA

---

#### AREA FINANZIARIA

Parere di regolarità contabile :

Favorevole

Novalesa 21.02.2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
Lombardi Marco

Del che è stato redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto con firma digitale come segue:

IL SINDACO  
*Firmato digitalmente*  
CONCA Piera

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Firmato digitalmente*  
Sigot Livio

- 
- ☑ Pubblicata all'albo pretorio telematico sul Sito Internet [www.comune.novalesa.to.it](http://www.comune.novalesa.to.it) per quindici giorni consecutivi ex art. 124 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e art. 32 comma 1 della legge 69/2009.
  - ☑ Trasmessa ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
  - ☑ Diviene definitivamente esecutiva, salvo ricorsi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.



# COMUNE di NOVALESA

Città Metropolitana di Torino

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

n. 15 in data 11.08.2020

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA DA COVID-19 -  
SOSPENSIONE E DIFFERIMENTO SCADENZE DI VERSAMENTO TARI  
ED ISTITUZIONE CONTRIBUTO COMPENSATIVO.

Il giorno undici agosto duemilaventi dalle ore 10.00 nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Conca PIERA	Sindaco	Presente
Chiaudano PIER LUIGI	Vice Sindaco	Presente
Ghiotto MATTEO	Assessore	Presente

Totale presenti        3  
Totale assenti        0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale sig. Sigot Livio.

Il Presidente sig. CONCA Piera, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato, in continuazione per i vari punti all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 30 allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto:

“EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA DA COVID-19 - SOSPENSIONE E DIFFERIMENTO SCADENZE DI VERSAMENTO TARI ED ISTITUZIONE CONTRIBUTO COMPENSATIVO. “

Visti i pareri favorevoli sulla proposta in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, come di seguito riportato e in quanto necessario;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Visti il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali” e lo Statuto Comunale;

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese;

DELIBERA

Di accogliere integralmente la proposta di deliberazione con oggetto “EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA DA COVID-19 - SOSPENSIONE E DIFFERIMENTO SCADENZE DI VERSAMENTO TARI ED ISTITUZIONE CONTRIBUTO COMPENSATIVO. “ allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE

Con distinta votazione unanime favorevole espressa in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

# COMUNE DI NOVALESA

PROVINCIA DI TORINO

Proposta di deliberazione n. 30 del 04.08.2020

Oggetto: EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA DA COVID-19 - SOSPENSIONE E DIFFERIMENTO SCADENZE DI VERSAMENTO TARI ED ISTITUZIONE CONTRIBUTO COMPENSATIVO.

Il Responsabile del Servizio Tributi;

**VISTO** l'art. 48 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), in merito alle competenze della Giunta Comunale;

**CONSIDERATO** che la grave emergenza collegata alla diffusione del Coronavirus ha imposto al Governo l'adozione di alcuni importanti provvedimenti legislativi volti a contenere gli effetti negativi conseguenti alla diffusione del virus;

**VISTI** in tal senso:

- il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», convertito con modificazioni in L. 5 marzo 2020 n. 13 e parzialmente abrogato dal D.L. 25 marzo 2020 n. 19;

- il D.P.C.M. 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020n. 45;

- il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 2020n. 47;

- il D.P.C.M. 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2020n. 52;

- il D.P.C.M. 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2020n. 55;



- il D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo 2020n. 59;

- il D.P.C.M. 9 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2020 n. 62, che estende le misure di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale;

- il D.P.C.M. 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 marzo 2020 n. 64, che ha disposto la sospensione sull'intero territorio nazionale, dal 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, di tutte attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità, delle attività dei servizi di ristorazione e dei servizi alla persona;

- il D.P.C.M. 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2020 n. 76, che ha disposto la sospensione sul territorio nazionale di tutte le attività industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato al decreto, fino al 3 aprile;

- il D.P.C.M. 1° aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2020 n. 88, che ha disposto la proroga fino al 13 aprile di tutte le disposizioni ancora vigenti al giorno 3 dello stesso mese;

**VISTO** il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2020 n. 110, recante «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi*» (cd. «*Decreto Cura - Italia*»), il quale, per quanto concerne gli adempimenti relativi alla fiscalità degli Enti impositori, ha disposto:

- la sospensione dei termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso dall'8 marzo al 31 maggio 2020, impendendo in tal modo la maturazione di termini amministrativi dei procedimenti nella fase di gestione dell'emergenza (art. 67);

- la sospensione dei termini di versamento scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020 relativamente alle cartelle di pagamento, nonché alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi emessi dai Comuni (art. 68);

**VISTA** infine la delibera approvata da ARERA in data 5 maggio 2020 n. 158, in cui sono state individuate alcune procedure per le riduzioni da accordare ai fini TARI alle

categorie economiche colpite dalla crisi, fissando il principio secondo cui la TARI per le Utenze non domestiche dovrebbe essere ridotta, con riferimento alla parte variabile, in proporzione ai giorni di chiusura determinati all'emergenza sanitaria;

**RITENUTO** che tale delibera sia basata su presupposti che caratterizzano più la TARI corrispettiva che la TARI tributo applicata dal Comune di Novalesa, per cui risulta opportuno attendere che la sua applicazione venga confermata da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, considerato che – ove al Comune dovesse essere imposto di applicare un'esenzione temporanea dalla TARI per tali utenze, anche se commisurata alla parte variabile – tale decisione inciderebbe sulla copertura complessiva del PEF 2020, salvo l'adozione di specifici provvedimenti legislativi a copertura dei minori introiti per il Comune;

**RILEVATO** che i provvedimenti adottati dal Legislatore non contengono alla data odierna alcuna specifica disposizione sulla sospensione dei versamenti ordinari, con particolare riferimento alle entrate comunali, per quanto il Governo abbia a più riprese annunciato la propria intenzione di rinviare anche i pagamenti a livello di fiscalità locale, per cui, allo stato attuale, l'Amministrazione comunale ritiene opportuno intervenire per fare fronte alla situazione di oggettiva difficoltà nel pagamento dei tributi locali determinata dal blocco delle attività derivante dall'emergenza sanitaria in atto;

**RITENUTO** che tale intervento possa essere adottato sotto un duplice profilo, costituito in primo luogo dal differimento delle scadenze di versamento dei principali tributi locali previste nei prossimi mesi, nonché, in secondo luogo, dall'introduzione di misure di sostegno economico a favore delle attività che siano assoggettate al pagamento dei tributi locali, in questo periodo di grave emergenza sanitaria;

**RITENUTO** pertanto necessario, in considerazione della situazione di emergenza sopra descritta, disporre il differimento delle scadenze di versamento della TARI e, contestualmente, di introdurre misure di sostegno a favore di quelle attività produttive e di servizi che non abbiano potuto operare negli ultimi mesi a causa del blocco introdotto dal Governo a seguito della diffusione del Coronavirus

**CONSIDERATO** che, per quanto riguarda invece l'introduzione di misure di sostegno economico a favore delle attività che siano assoggettate al pagamento dei tributi locali in questo periodo di grave emergenza sanitaria, i tributi (ed in particolare quelli comunali, basati su una componente immobiliare oggettiva) risultano non rinunciabili da parte dell'Ente impositore, così come le esenzioni, anche parziali e per un periodo temporale determinato, essendo riconoscibili soltanto sulla base di una norma primaria, devono essere applicate in modo rigoroso e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;

**RITENUTO**, pur a fronte di tale vincolo nella gestione delle proprie entrate tributarie, che sia in ogni caso necessario – a fronte della situazione di emergenza sanitaria realizzatasi negli ultimi mesi, che ha comportato la chiusura per molte attività produttive e di servizi, con una situazione straordinaria, che non si era mai realizzata in precedenza – intervenire

per accordare delle agevolazioni a favore dei soggetti coinvolti, anche ove non siano applicabili sotto forma di esenzione dai tributi comunali;

**CONSIDERATO** che – a fronte dell'impossibilità di accordare esenzioni dai tributi per il periodo di attività legato all'emergenza sanitaria, non essendo prevista tale ipotesi esentativa da parte della normativa primaria vigente in materia di tributi locali – le agevolazioni sulle imposte locali dovute dalle attività produttive potranno essere accordate dal Comune mediante l'istituzione e l'erogazione di un contributo compensativo a ristoro di quanto dovuto e versato per le imposte sopra indicate dalle utenze che siano state costrette a chiudere le proprie attività a causa dell'emergenza sanitaria;

**DATO ATTO** che le agevolazioni sulle imposte locali dovute dalle attività produttive e di servizi che non abbiano potuto operare negli ultimi mesi a causa dell'emergenza sanitaria verranno quindi applicate alle seguenti entrate:

➤ Tassa sui rifiuti (TARI);

**CONSIDERATO** che tale contributo viene erogato da parte dell'Amministrazione in funzione del periodo di interruzione collegato alla diffusione del Coronavirus e della sua incidenza sui presupposti di applicazione del tributo;

**DATO ATTO** che, allo stesso modo, tale contributo potrà essere erogato soltanto a fronte della presentazione, nei termini di legge, da parte dei titolari delle attività interessate, di apposita domanda di concessione del contributo, che dovrà essere presentata a pena di decadenza all'Ufficio Tributi del Comune entro il 21 Agosto 2020;

**DATO ATTO** che l'importo del contributo compensativo spettante alle singole attività verrà quantificato sulla base delle domande pervenute, in proporzione al periodo di chiusura dell'attività rispetto al dovuto TARI per l'annualità 2020, nei limiti dell'importo complessivo di € 1.120,00=stanziato con deliberazione di C.C. n. 5 del 23.07.2020, al capitolo 10738 "contributo compensativo alle attività produttive per chiusura causa emergenza sanitaria";

**DATO ATTO** che l'erogazione del contributo compensativo verrà effettuata da parte dell'Ufficio Tributi a seguito della verifica della regolarità dei pagamenti relativi alle imposte comunali dovute dallo stesso contribuente, anche in relazione ad eventuali avvisi di accertamento emessi dall'Ente, che siano divenuti definitivi, e verrà disposta mediante compensazione sull'avviso di pagamento per la TARI anno 2020;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000, rispettivamente dal:

- responsabile del servizio tributi in ordine alla regolarità tecnica;
- responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;

propone che la Giunta Comunale

## **DELIBERI**

**di considerare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

**di disporre**, per le motivazioni dettagliatamente indicate in premessa, un duplice intervento riguardante il differimento delle scadenze di pagamento per il tributo TARI per tutti i soggetti iscritti in elenco e l' introduzione di misure di sostegno economico a favore delle attività produttive e di servizi che non abbiano potuto operare negli ultimi mesi a causa dell'emergenza sanitaria;

**di disporre** quindi il differimento delle scadenze di versamento della TARI anno 2020 nei seguenti termini: rinvio al 30.09.2020 della prima rata (o rata unica ordinariamente prevista al 31.07.2020); rinvio al 28.02.2021 della seconda e ultima rata (ordinariamente prevista per il 31.01.2021) per l'anno 2020;

**di disporre** nel contempo l'introduzione di misure di sostegno economico a favore delle attività produttive e di servizi che non abbiano potuto operare negli ultimi mesi a causa dell'emergenza sanitaria, in relazione alle seguenti entrate:

- Tassa sui rifiuti (TARI);

**di dare atto che:**

il contributo compensativo sarà erogato in funzione del periodo di interruzione dell'attività collegato alla diffusione del Coronavirus e della sua incidenza sui presupposti di applicazione del tributo, a fronte della presentazione, da parte dei titolari delle attività interessate, di apposita domanda di concessione, che dovrà essere presentata a pena di decadenza all'Ufficio Tributi del Comune entro il 21 Agosto 2020;

l'importo del contributo compensativo spettante alle singole attività verrà quantificato sulla base delle domande pervenute, in proporzione al periodo di chiusura dell'attività rispetto al dovuto TARI per l'annualità 2020, nei limiti dell'importo complessivo di € 1.120,00=stanziato con deliberazione di C.C. n. 5 del 23.07.2020, al capitolo 10738 "contributo compensativo alle attività produttive per chiusura causa emergenza sanitaria";

l'erogazione del contributo compensativo verrà effettuata da parte dell'Ufficio Tributi a seguito della verifica della regolarità dei pagamenti relativi alle imposte comunali dovute dallo stesso contribuente, anche in relazione ad eventuali avvisi di accertamento emessi dall'Ente, che siano divenuti definitivi, e verrà disposta mediante compensazione sull'avviso di pagamento per la TARI anno 2020.

### **PARERI**

Per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 vengono espressi i seguenti pareri sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto :

#### **AREA SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI**

Parere di regolarità tecnica ( verifica della conformità alla normativa tecnica in materia ) :

Favorevole

Novalesa 04.08.2020

IL RESPONSABILE DELL' AREA  
Marco Lombardi  
(firmato digitalmente)

---

#### **AREA FINANZIARIA**

Parere di regolarità contabile :

Favorevole

Novalesa 04.08.2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
Lombardi Marco  
(firmato digitalmente)

Del che è stato redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto con firma digitale come segue:

IL SINDACO  
*Firmato digitalmente*  
CONCA Piera

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Firmato digitalmente*  
Sigot Livio

- 
- ☑ Pubblicata all'albo pretorio telematico sul Sito Internet [www.comune.novalesa.to.it](http://www.comune.novalesa.to.it) per quindici giorni consecutivi ex art. 124 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e art. 32 comma 1 della legge 69/2009.
  - ☑ Trasmessa ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
  - ☑ Diviene definitivamente esecutiva, salvo ricorsi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.